



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 22 del 14-02-2020

OGGETTO: Concessione LL.PP. rep. 7/2006 << Contratto di affidamento in concessione per la realizzazione, il completamento e l'adeguamento del complesso riabilitativo e termale di antrodoco e della connessa attività di realizzazione e gestione R.S.A.>>. Risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario Antrodoco Terme srl

L'ANNO duemilaventi IL GIORNO quattordici DEL MESE DI febbraio ALLE ORE 13:30 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE, SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	P
Roscetti Emanuele	Assessore	P

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. LINO MASSIMI** CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI,
- o ASSUME LA PRESIDENZA **Ing. Alberto Guerrieri** NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.23 DEL 14-02-2020

Oggetto: Concessione LL.PP. rep. 7/2006 << Contratto di affidamento in concessione per la realizzazione,il completamento e l'adeguamento del complesso riabilitativo e termale di antrodoco e della connessa attività di realizzazione e gestione R.S.A.>>. Risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario Antrodoco Terme srl

Premesso che

con Contratto rep. 7 del 28.07.2006, il Comune di Antrodoco affidava all'A.T.I. tra Nuova Carrel spa (capogruppo mandataria) Impresa Ceccarelli Franco (mandante) e ISIMED srl (mandante) , la concessione ll.pp. ai sensi dell'art. 37-bis e 19, comma 2, L. n. 109/1994, avente ad oggetto << la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori per la realizzazione della RSA ed il completamento ed adeguamento del Centro Termale e la connessa attività di gestione in conformità alla progettazione già agli atti del Concedente con la connessa attività di gestione, così come migliorati dalla proposta>>;

i lavori di cui al contratto vennero consegnati in data 10.08.2006, giusta il verbale del Direttore dei Lavori ing. Barbato ;

in pari data , con atto rep. 119625, i componenti l'ATI costituivano la società di progetto denominata "Antrodoco Terme srl" composta da Nuova Carrel spa (capogruppo mandataria) per l'8% , Impresa Ceccarelli Franco (mandante) per il 41% e ISIMED srl (mandante) per il 51%;

con delibera CC. n. 141 del 3 ottobre 2006, il Comune di Antrodoco approvava la costituzione della summenzionata società di progetto che subentrava nella convenzione di concessione rep. 7/2006;

in data 24.03.2007, venne , sempre dal D.L. Ing. Barbato , consegnato il servizio di gestione di <<piscina coperta, sala polivalente e parco >> al concessionario Antrodoco Terme srl e alla soc. ISIMED srl>>;

in data 09.03.2007, l'Antrodoco Terme srl presentava una perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ing. Barbato, motivata dalla necessità di adeguare la struttura della RSA in considerazione, tra l'altro, delle carenze e dei deficit strutturali emersi dopo le demolizioni previste in progetto;

Detta perizia di variante per la RSA veniva approvata in data 19.05.2007 dalla Giunta Comunale con Delibera n° 78;

in data 01.06.2007, il D.L. Barbato dispose la sospensione dei lavori (che nel frattempo avevano interessato le demolizioni previste in progetto e la realizzazione al rustico di un corpo di fabbrica aggiunto) nell'attesa dell'approvazione della perizia stessa da parte della Regione Lazio;

i lavori vennero ripresi il 03.03.2009, a seguito di nota 21.02.2009 , del R.U.P. Serani che comunicava la mancata approvazione della perizia di variante da parte della Regione Lazio perché non confacente ed inammissibile rispetto alle motivazioni, ed in contrasto con il contratto, e invitava il Concessionario a riprendere i lavori;

i lavori vennero nuovamente sospesi il 10.04.2009 da parte del D:L 'Ing, Barbato , dopo il sisma de L'Aquila 2009, con motivazioni afferenti proprio la mancata approvazione della variante che riguardava il miglioramento della prestazione sismica dell'edificio;

nell'anno 2011 l'Ing. Barbato comunicava le proprie dimissioni da Direttore dei Lavori;

solo nell'anno 2016, Antrodoco Terme srl provvedeva alla nomina del nuovo Direttore dei Lavori nella persona dell'arch. Glauco Mattiussi

nel periodo successivo al 10.04.2009 e fino al 13.04.2017, i lavori rimanevano sospesi senza motivazione, e nonostante le diffide del R.U.P. ad adempiere e le richieste di risoluzione del contratto; infatti nel corso degli anni più volte è stato è stato stigmatizzato da parte del Comune il comportamento inadempiente della Antrodoco Terme (fermo cantiere, ritardo nella esecuzione contrattuale- cfr. nota RUP del 4 giugno 2009 prot. 6388, nota RUP del 19 giugno 2009 prot. 6977, nota Responsabile servizio LLPP arch Cerroni del 26 novembre 2012prot. 11267, nota RUP del 4 febbraio 2013 prot. 1122, nota

RUP del 12 marzo 2013 prot. 2316, nota RUP del 4 luglio 2013 prot. 6007, nota RUP del 14 febbraio 2014 prot. 1177, nota RUP del 24 aprile 2014 prot. 3498)

dalla data di stipula del contratto, nessuna attività concreta di progettazione od esecuzione, risulta compiuta dal Concessionario per quanto attiene lo stabilimento termale (che era parte rilevante del contratto);

dopo il 13.04.2017 (data in cui l'Area Genio Civile della Regione Lazio comunicava la sottoposizione della struttura alla c.d. "Classe d'uso IV" DM 14.1.2008, propria degli edifici strategici), il progetto iniziale è divenuto certamente inattuabile, come statuito dal nuovo Direttore dei Lavori Mattiussi (nominato nel 2016) nella sua relazione via PEC del 18.11.2018, e si è profilata la necessità di procedere in variante ai sensi dell'art. 25 della Legge 109/94;

con delibera CC del 16 febbraio 2018, il Comune confermava l'interesse pubblico alla prosecuzione del contratto 7/2006 (RSA+Terme) e stabiliva di "far integrare la progettazione di variante con le elaborazioni e gli atti necessari al fine di circostanziare la sussistenza dei presupposti per l'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 25 della Legge 109/94, in ragione del susseguirsi di innovazioni normative in tema di autorizzazione sismica;..... di richiedere alla concessionaria gli atti tecnici conferenti, compreso un PEF aggiornato per la sola variazione RSA, e il nuovo cronoprogramma dell'iniziativa; 7) di stabilire l'indirizzo che tale cronoprogramma debba dare priorità assoluta alla realizzazione ed attivazione della RSA, anche differendo i termini di attuazione dell'intervento attinente le terme; 8) di esprimere la volontà di condividere con il concessionario, come previsto dall'art. 4 del contratto, le attività volte all'inserimento di parti del progetto in eventuali canali di finanziamento pubblico, previa ulteriore revisione del PEF; 9) di dare atto che gli atti predetti dovranno, se del caso e nel rispetto delle competenze degli organi e dei responsabili di servizio, essere nuovamente sottoposti alla valutazione questo organo collegiale, in specie in Relazione al nuovo P.E.F. aggiornato;...".

con nota sindacale prot. 8764 del 5.10.2018, reiterata con nota del 28.12.2018, e seguita da prot. 1633 del 25.2.2019, veniva richiesta al concessionario la presentazione della progettazione, del PEF aggiornato e del cronoprogramma da sottoporre all'approvazione degli organi competenti; detti elaborati non sono mai stati presentati.

in attuazione della Delibera di C.C. n° 9/2018, il nuovo R.U.P. Geom. Giuseppe Gregori ha dapprima chiesto al D.L. la relazione sopra citata (prevista dall'art. 134 del DPR 554/99) e, ottenutone gli esiti il 18.11.2018, in data 28.12.2018, prot. 11064, alla concessionaria Antrodoco Terme, di presentare entro 60 giorni il progetto esecutivo di variante completo di tutti gli elaborati previsti per legge;

anche tale ultima richiesta è rimasta disattesa dal Concessionario che, allo stato non ha prodotto alcun atto ulteriore;

che dunque gli adempimenti previsti in contratto sono stati disattesi in maniera rilevante dal Concessionario, che allo stato ha solo iniziato i lavori sulla R.S.A. lasciandoli sospesi senza provvedere all'adeguamento delle progettazioni (attribuitogli come obbligo dal contratto), e non ha svolto alcuna attività di progettazione, lavoro o gestione sullo stabilimento termale;

Rammentato che, il R.U.P. Geom. Giuseppe Gregori, ha sostanzialmente rilevato :

in tema di trasformazioni societarie, accertata la sussistenza delle violazioni afferenti l'art. 35 del contratto e l'art. 37 quinquies della Legge 109/94; infatti, le cessioni delle quote sono indebitamente intervenute in quanto sarebbero state possibili solo successivamente all'emissione del collaudo e per giunta sono state effettuate a favore di soggetti sprovvisti dei requisiti di qualificazione.

in relazione al mancato completamento lavori e avvio gestione : specificato che, ai sensi dell'art. 2 del contratto rep. 7/2006, competeva al Concessionario adeguare la progettazione ove necessario e che, nell'applicazione delle disposizioni transitorie della normativa tecnica per le zone antisismiche, le opere inerenti la RSA potevano essere progettate secondo la norma sismica previgente, fino a tutto il 30.06.2009, pertanto fino ad un periodo molto successivo alla stipula del contratto. Specificato quanto sopra, il R.U.P. Geom. Giuseppe Gregori ha ricostruito un articolato quadro procedimentale dal quale risulta in maniera inequivocabile la grave inerzia del concessionario nell'adempire alle obbligazioni contrattuali, ritardo che è proseguito anche dopo i

solleciti e le richieste del R.U.P. intervenute dopo la Delibera di C.C. 9/2018 che ha dettato direttive per la ripresa dell'attività;
quanto alle garanzie art. 30 L. 109/94, il R.U.P. , sulla base delle comunicazioni intervenute con la società UNIPOL SAI ,constatato a propria volta il fatto che , pur essendo la polizza originaria M09354725/07 della Fondiaria SAI ancora esistente e mai svincolata , per la stessa la compagnia assicurativa (UNIPOSAI) comunicò in data 19.06.2019 (prot. 5031) è <<attiva ferme restando le opportune successive verifiche circa l'operatività della stessa , ed è attualmente intestata a ATI tra Nuova Carrel spa , Marinelli Costruzioni srl , Turitalia srl , Isimed srl>> , ed in data 26.06.2019 prot. 5224 , inerente polizza assicurativa RCT <<intestata a ATI Nuova Carrel spa e Ceccarelli Franco , la stessa non è più attiva essendo stata stornata a naturale scadenza. E' stata emessa unica appendice in data 22.06.2007 per precisare l'esatta denominazione del contraente ... ATI tra Nuova Carrel spa , Marinelli Costruzioni srl, Turitalia srl , Isimed srl>> . Si ritiene che le polizze predette , non riportando in intestazione la composizione attuale della società di progetto (non includono Sereni Orizzonti spa e ED Impianti Costruzioni Tecnologiche srl.) , presentano profili di validità assai dubbi;

Dato atto, come evidenziato nella relazione R.U.P. prot. 4130 del 2019 , inviata via pec anche ad Antrodoco terme srl , come anche le attività correttamente effettuate dal medesimo R.U.P. in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n° 8/2019 (notificata al Concessionario 11.05.2018 e mai impugnata o contestata) , volte dapprima all'accertamento (a mezzo di relazione del D.L. Mattiussi) dell'effettiva ricorrenza dei presupposti stabiliti dall'art. 25 della Legge 109/94 e dall'art. 134 del DPR 554/99 , e successivamente, all'esito del positivo accertamento di cui sopra, alla richiesta di presentazione della progettazione esecutiva di variante dell'Opera, corredata di computi metrici, quadri economici, crono programma e Piano finanziario , siano rimaste ulteriormente inevase dal Concessionario, a ulteriore testimonianza dell'inerzia e dell'inadempimento del medesimo;

Vista e richiamata la Delibera della Giunta Comunale n° 139 del 22.11.2019, con la quale, approvata la proposta di Deliberazione n° 114 del R.U.P., la Giunta deliberava :

di riconoscere il grave inadempimento del Contratto da parte del Concessionario Antrodoco Terme srl , per i motivi descritti nella premessa di tal deliberato;

di procedere all'esperimento delle attività previste dall'art. 119 comma 2 del D.P.R. 554/1999, dando formale direttiva al R.U.P. Gregori di procedere a sollecitare il Direttore dei Lavori Mattiussi allo svolgimento delle attività previste dall'art. 119 comma 2 del D.P.R. 554/99, secondo i termini urgenti stabiliti in narrativa;

di stabilire che è comunque necessaria,pronunciata la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento di ogni ulteriore danno anche da quantificare successivamente, la restituzione al Comune delle somme già erogate al Concessionario a qualsiasi titolo , e la reimmersione nel possesso degli immobili che formarono oggetto della concessione, al fine di compiere ogni attività necessaria per la loro conservazione e valorizzazione;

Atteso che , all'esito, il R.U.P. inviò già il 19.11.2019 con la nota prot. 9884, la richiesta al Direttore dei Lavori Arch. Mattiussi dell'effettuazione delle attività ad esso competenti previste dall'art. 119 comma 2 del DPR 554/1999 , e pertanto di contestare gli inadempimenti al concessionario indicando, come previsto nella Delibera di Giunta 139/2019, il termine di gg. 15 per la presentazione delle controdeduzioni del Concessionario al R.U.P.;

Vista, richiamata ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (sub lettera a) la nota del D.L. indirizzata al Comune di Antrodoco ed alla società concessionaria il 02.12.2019, recante in oggetto << Concessione LL.PP. rep 7 del 2006. Contratto di affidamento in concessione per la realizzazione, il completamento e l'adeguamento del complesso riabilitativo e termale di Antrodoco e della connessa attività di realizzazione e gestione R.S.A. CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI (art. 119, comma 2, DPR554/99)>>

Vista, richiamata ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (sub lettera b) , la nota pervenuta da Antrodoco Terme via PEC all'indirizzo istituzionale dell'Ente, il 20.12.2019 , e protocollata il 23.12.2019 n° 10695 , indirizzata a Mattiussi ed al Comune di Antrodoco , recante in oggetto <<Concessione LL.PP. rep 7 del 2006. Contratto di affidamento in concessione per la

realizzazione, il completamento e l'adeguamento del complesso riabilitativo e termale di Antrodoco e della connessa attività di realizzazione e gestione R.S.A. CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI (art. 119, comma 2, DPR 554/99)- riscontro pec 02.12.2019>>;

Esaminata la nota predetta e preso atto che , a fronte delle contestazioni inserite nella nota D.L. 02.12.2019 e nei documenti dalla stessa richiamati , ai sensi dell'art. 119 comma 2 del DPR 554/1999, la concessionaria sostanzialmente controdeduce ed asserisce la legittimità del recesso ai sensi dell'art. 32 della convenzione rep. 7/2006;

Ritenuto che le controdeduzioni sono state tutte esaminate dal RUP e da questi puntualmente confutate e disattese nella relazione del 29.01.2020 avente ad oggetto << Nota D.L. Mattiussi 02.12.2019 e controdeduzioni concessionario del 20.12.2019 (prot. 10695 del 23.12.2019. Esame e relazione.>>che pure qui si allega (sub lettera c) ;

Ritenuto condividere integralmente quanto asserito dal RUP nella suddetta relazione , e, pertanto, l'infondatezza delle controdeduzioni del concessionario , si ribadisce il grave inadempimento del contratto da ascrivere al fatto del Concessionario;

Ritenuto proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Concessionario Antrodoco Terme srl e di tutti i suoi soci nei vari periodi succedutisi ;

Atteso che le condotte poste in essere da parte del Concessionario , non avendo consentito l'esecuzione dell'opera pubblica, comportano, fatta salva adeguata istruttoria di dettaglio e quantificazione, la sussistenza di danno erariale in quanto è vanificata la finalità pubblica che assiste l'opera stessa, nonostante le somme erogate dal Comune di Antrodoco a favore del Concessionario e le spese sostenute dal Comune in luogo del Concessionario (diritti per concessione mineraria ed altro), e del probabile deperimento e deprezzamento delle strutture date in concessione;

Ritenuto riservarsi anche l'azione nei confronti dei soggetti incaricati di funzioni di Direzione dei Lavori e Progettazione , ancorché incaricati dal Concessionario , qualora questi abbiano, con eventuali negligenze, concorso a determinare dette fattispecie di danno;

Dato atto che anche in tal senso è palese l'inadempimento del Concessionario che ha nominato il nuovo D.L. con grave ritardo, essendo l'incarico all'Arch. Mattiussi avvenuto solo nel 2016, ossia 5 anni dopo le dimissioni del precedente D.L.Barbato;

Evidenziato come, l'Amministrazione comunale, ha costantemente posto in essere approfondimenti e valutazioni volte ad individuare soluzioni finalizzate a far riprendere i lavori ed a non risolvere il contratto, richiedendo al Concessionario la presentazione di un progetto esecutivo di variante corredato di nuovo P.E.F. e di crono programmi e computi metrici, ma che anche tale richiesta dell'Amministrazione è rimasta disattesa dal Concessionario, che è rimasto inerte e ulteriormente inadempiente;

Acquisti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto ed approvare la relazione del R.U.P. del 29.01.2020, allegata alla presente sub lettera c);
3. di riconoscere il grave inadempimento del Contratto da parte del Concessionario Antrodoco Terme srl , causato dalle irregolarità sopra evidenziate ;
4. di procedere di conseguenza alla risoluzione del contratto rep. 7/2006 per grave inadempimento del Concessionario ex art. 1453 del Codice Civile e art. 119 del D.P.R. 554/99;
5. di stabilire che, stante la risoluzione del contratto e la conseguente cessazione dei diritti del Concessionario sugli immobili e sulle aree che formarono oggetto della concessione, è comunque necessario effettuare il procedimento di reimmersione nel possesso al Comune, al fine di effettuare ogni possibile attività per la loro conservazione e valorizzazione, fermo restando il risarcimento di ogni ulteriore danno, l'eventuale pagamento di penali , e la restituzione al Comune delle somme già erogate al Concessionario od in luogo del medesimo a qualsiasi titolo;
6. di procedere ai provvedimenti successivi come disposto dall'art. 121 del dpr 554/1999;

7. di stabilire sin d'ora che, con successiva Delibera di Giunta a cura del Responsabile dell'Area Contenzioso, sia affidato all'Avvocato Nicola Marcone del Foro di Roma, l'incarico professionale legale per la tutela dell'Ente in tutte le sedi necessarie ;
8. di negare, fin da adesso, l'autorizzazione all'arbitrato per l'eventuale futuro contenzioso;
9. di disporre, a cura del RUP, la comunicazione della presente risoluzione all'ANAC nelle forme dalla stessa stabilite , e la notificazione all'appaltatore del presente atto a mezzo posta elettronica certificata.
10. di rendere la presente immediatamente eseguibile.

REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giuseppe Gregori

REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità contabile , ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA

IL Sindaco
F.to Ing. Alberto Guerrieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-02-2020 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 1449 del 17-02-2020.

ALBO PRET. N° 141

Lì 17-02-2020

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 17-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
